

Il Codice civile napoleonico

da J. Godechot, *Le istituzioni della Francia tra Rivoluzione e Impero*, a cura di A. Saitta, Parigi, 1985

Il 21 marzo 1804 fu promulgato il nuovo Codice civile, che doveva poi adottare, nel 1807, il titolo di Codice napoleonico. Esso rappresenta una delle opere più significative compiute da Napoleone. «Tutte le trasformazioni del diritto operate dalla Rivoluzione», scrive Omodeo, «le grandi leggi e i progetti della Convenzione, sono ripresi e rielaborati, purgati dalle sovrastrutture demagogiche e ricondotti al grande modello del diritto romano». Meno positivo e più circostanziato è il giudizio di Godechot. Se infatti il Codice napoleonico conservò gran parte dei principi della legislazione rivoluzionaria (l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, la nuova definizione della proprietà, la possibilità per ognuno di salire ai più alti gradi della gerarchia militare e civile in rapporto ai soli meriti, la laicità dello Stato, la libertà religiosa, la libertà del lavoro), segnò anche il distacco da gran parte delle leggi promulgate tra l'89 e il 1802. Codificò infatti l'ineguaglianza della donna rispetto all'uomo, in flagrante violazione dei principi proclamati dalla Dichiarazione dei diritti dell'89. Il Codice introdusse il moderno diritto ereditario, ma l'unità della famiglia, «concepita ad immagine dell'Impero», fu gelosamente tutelata e fondata sul principio di autorità, anche se fu introdotto il divorzio, ridotto peraltro a casi del tutto eccezionali. Iniquo il trattamento riservato ai figli naturali, allontanati dalla famiglia a salvaguardia dei diritti dei figli legittimi, e ciò in contrasto con la rivalutazione dei figli naturali operata dalla legislazione rivoluzionaria.

Napoleone considerava il Codice la sua «vera gloria»: «il mio Codice – scrisse – è l'ancora di salvezza della Francia, il mio titolo di benemerita verso la posterità». Per orientarsi tra così contrastanti pareri sarà opportuno ricorrere al giudizio di G. Lefebvre: «Come tutta l'opera di Napoleone il Codice presenta un doppio carattere. Conferma la scomparsa dell'aristocrazia feudale e adotta i principi sociali dell'89: [...] A questo titolo apparve in Europa come il simbolo della Rivoluzione e ha fornito, dovunque sia stato introdotto, le regole essenziali della società moderna. Ma esso conferma anche la reazione contro l'opera democratica della Repubblica; concepito in funzione degli interessi della borghesia, esso si preoccupa anzitutto di consacrare e sanzionare il diritto di proprietà, considerato diritto naturale, anteriore alla società, assoluto e individualista».

Il Codice civile è un compromesso tra le antiche consuetudini, il diritto romano e il diritto rivoluzionario. [...] Redatto da borghesi, esso ha in vista unicamente l'interesse della classe possidente. Regola le condizioni di esistenza della famiglia, considerata sotto l'angolo visuale della proprietà; il contratto di matrimonio, le divisioni, le successioni sono gli oggetti principali delle sue preoccupazioni. Esso considera la proprietà come un diritto assoluto, indiscutibile, inviolabile e sacro. Non innova in nulla e, su molti punti, segna un regresso rispetto alla legislazione rivoluzionaria. Tuttavia ne conserva i principi fondamentali: uguaglianza davanti alla legge, laicità dello Stato, libertà di coscienza, libertà del lavoro¹. Esportato da Napoleone nei paesi occupati dagli eserciti francesi, que-

sto Codice è rimasto il vestigio più tangibile e più durevole dell'espansione rivoluzionaria. In alcune regioni – il Belgio, il Lussemburgo – si è mantenuto fino ai giorni nostri, in Renania fino alla fine del XIX secolo. Ma, anche là dove non è sopravvissuto all'Impero, esso ha lasciato segni profondi. Le leggi civili dell'Olanda, della Germania, della Svizzera, dell'Italia, dell'Illiria sono state impregnate del Codice napoleonico.

[Nel campo della proprietà] esso consacra l'abolizione del feudalismo e l'affrancamento della terra. Esalta la proprietà, e in particolare la proprietà fondiaria, a tal punto che nel XIX secolo «essere proprietario» significherà: possedere degli immobili e soprattutto delle terre. [...]

Per ciò che concerne l'organizzazione della famiglia, il Codice mantiene alcuni dei principi proclamati all'epoca rivoluzionaria,

1. La libertà del lavoro fu per gli operai limitata dall'introduzione del «libretto di lavoro», che li sottopose allo stretto controllo del padronato. Il libretto veniva trattenuto dall'imprenditore, che lo restituiva solo quando il dipendente avesse assolto a tutti i suoi impegni. Inutile dire che agli

operai e ai braccianti era rigorosamente vietato organizzarsi e scioperare per ottenere miglioramenti salariali.

[...] la secolarizzazione del matrimonio (ogni ministro del culto che celebra un matrimonio religioso prima del matrimonio civile è passibile di ammenda) e il divorzio. Ma, mentre le leggi rivoluzionarie tendevano a far regnare nella famiglia, come nello Stato, la libertà e l'eguaglianza, il *Codice civile* organizzò la famiglia ad immagine dell'Impero, ossia sul principio di autorità.

In virtù di questo Codice, la donna non sposata non è più considerata come eguale dell'uomo: essa non può far parte del consiglio di famiglia, né esercitare la tutela.

[...] Quando la donna si sposa è strettamente subordinata all'uomo; essa diviene una pupilla, un essere giuridicamente incapace. Il Codice non ha previsto che la donna potesse percepire un salario, ricevere uno stipendio, condurre un commercio. Esso ha pensato unicamente alle borghesi oziose o alle contadine che aiutano il marito nei campi, senza godere della minima indipendenza economica.

L'autorità maritale è stabilita in una maniera categorica dall'articolo 213 del Codice: «la moglie deve obbedienza al marito». Nessuna legge del periodo rivoluzionario aveva proclamato una tale subordinazione! La moglie deve seguire il marito dovunque egli fissi il proprio domicilio, anche all'estero. Non partecipa in alcuna maniera all'amministrazione dei beni comuni: il marito può dissipare i beni della comunione; la moglie non può opporvisi che chiedendo la separazione dei beni. La moglie non può comparire in giudizio, alienare o ipotecare i propri beni, impegnarsi per altri senza il consenso del marito. [...]

Il *Codice civile* non è prolisso in ciò che concerne i figli. Mantiene l'adozione così come la legislazione rivoluzionaria l'aveva introdotta, ma la sottopone ad un controllo dei tribunali. Quanto ai figli naturali, essi sono

allontanati dalla famiglia.

Il divorzio è stato mantenuto nel Codice per la volontà esplicita di Napoleone che, fin dal 1802, pensava ad un divorzio possibile con Giuseppina. [...]

[...] Il Consiglio di Stato, dopo lunghe discussioni, ha conservato il divorzio per mutuo consenso: si pensava che esso avrebbe evitato la pubblicità di scandali familiari. Però il Codice ne ha ristretto le condizioni di esercizio ed ha cercato di renderlo rarissimo. [...] Il divorzio per motivi determinati è mantenuto, ma il numero dei motivi è ridotto da sette [che erano nella legge del 1792] a quattro: l'adulterio, gli eccessi, le sevizie o ingiurie gravi, la condanna di uno degli sposi ad una pena infamante.

[...] Ma ciò che costituisce un netto taglio con la legislazione rivoluzionaria è lo spirito di tutto il titolo VI del Codice, consacrato al divorzio: infatti, è qui che l'ineguaglianza dell'uomo e della donna, così viva in quasi tutto il Codice, tocca un grado d'ingiustizia rivoltante. [...] In caso di adulterio provato della moglie, il marito può far rinchiudere la colpevole in una casa di correzione per un tempo variabile tra i tre mesi e i due anni, tempo del resto che egli può abbreviare a volontà: in questo caso, dunque, il Codice considera la donna come una vera schiava del marito. Al contrario, se il marito è reo confessato di aver coabitato con la concubina nella casa coniugale, è passibile soltanto di un'ammenda da 100 a 2000 franchi.

Se il marito, sorprendendo la moglie in flagrante delitto di adulterio nella casa coniugale, commette un assassinio, il Codice lo ritiene scusabile. In circostanze analoghe ma inverse, un assassinio commesso dalla moglie è ritenuto senza scuse! Tutta questa legislazione costituisce una violazione flagrante del principio dell'eguaglianza proclamato dalla *Dichiarazione dei diritti* del 1789.